

**FONDAZIONE DESTINATION VERONA & GARDA
FOUNDATION**

**REGOLAMENTO DEI CONTRATTI DI APPALTO DI LAVORI E
FORNITURE DI BENI E SERVIZI**

Articolo 1

Finalità e ambito di applicazione.

La Fondazione, soggetto di diritto privato, uniforma i propri comportamenti ai principi di buon andamento, imparzialità, e trasparenza e buona fede nei rapporti contrattuali per le forniture di beni e servizi, nonché per gli appalti dei lavori, nel rispetto del codice civile, del codice dei contratti pubblici e delle leggi applicabili nonché delle disposizioni del proprio Regolamento dei contratti

La Fondazione stipula i contratti di forniture di beni e servizi e di appalto di lavori nel rispetto dei principi di tutela della concorrenza, economicità, efficacia, parità di trattamento, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica. Il principio di economicità può essere subordinato ad esigenze sociali coerenti con le finalità della Fondazione. I criteri di partecipazione alle gare devono essere tali da non escludere le microimprese, le piccole e le medie imprese.

I contraenti di contratti con la Fondazione sono tenuti a rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla norme legislative e dai contratti collettivi

Articolo 2

Norme applicabili

La Fondazione, in conformità ai principi del primo e secondo comma dell'articolo 1, conforma l'attività contrattuale alla disciplina posta dal Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50. - codice dei contratti pubblici (c. c. p.) - e dalle leggi nel tempo vigenti applicabili agli enti privati qualificati come amministrazioni aggiudicatrici nel codice dei contratti pubblici.

Le disposizioni del Regolamento dei contratti devono essere interpretate ed applicate in coerenza con quelle del codice dei contratti pubblici e delle disposizione legislative nazionali e comunitarie che regolano la materia.

Articolo 3

Contratti esclusi

1. Le disposizioni del Regolamento non si applicano ai contratti:

a) di acquisto o locazione di terreni, fabbricati esistenti o altri beni immobili o riguardanti diritti su tali beni;

b) relativi a incarichi per servizi legali di :

1) arbitrato e di conciliazione;

2) rappresentanza legale della Fondazione da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni:

3) consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui ai punti 1 e 2 qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni

4) servizi di certificazione e autenticazione di documenti che devono essere prestati da notai;

c) concernenti i contratti di lavoro per i quali trova applicazione il Regolamento della Fondazione per la selezione del personale e per il conferimento di incarichi di collaborazione.

Articolo 4

Pubblicità e trasparenza

1. In conformità ai principi di pubblicità e trasparenza gli atti delle procedure per l'affidamento e l'esecuzione dei contratti disciplinati dal presente regolamento sono resi ostensibili, dopo l'aggiudicazione, ai soggetti che hanno partecipato alla procedura di selezione.

Articolo 5

Obbligo di astensione

1. Gli amministratori e il personale della Fondazione che rispetto all'assegnazione o esecuzione di un contratto si trovino in conflitto di interessi sono tenuti a darne comunicazione al Presidente e ad astenersi da ogni attività relativa al contratto.

2. Si ha conflitto d'interesse in presenza di un interesse personale, diretto o indiretto, che possa essere percepito come pericolo all'imparzialità e indipendenza nella gestione della procedura di selezione.

Articolo 6

Competenze

1. La stipula dei contratti è deliberata dal Consiglio di amministrazione o, ove nominato e nei limiti dei poteri delegati, dal direttore della Fondazione. La delibera indica le ragioni del contratto, l'oggetto, le principali clausole contrattuali con la previsione di eventuali penali nonché di eventuali garanzie fideiussorie, la procedura di scelta, i requisiti di ammissione e i criteri di aggiudicazione. Con la delibera di indizione possono essere anche indicate le garanzie fideiussorie da richiedere all'aggiudicatario per il corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali.
2. Con la deliberazione di avvio della procedura è altresì nominato un responsabile del procedimento. All'aggiudicazione del contratto provvede, su proposta del responsabile del procedimento, l'organo che ha deliberato l'avvio della procedura.
3. Agli affidamenti diretti provvede il Consiglio di amministrazione o, ove nominato e nei limiti dei poteri delegati, il direttore.
4. L'espletamento della procedura può essere delegato a centrali di committenza o altri soggetti idonei. All'aggiudicazione del contratto provvede l'organo che ha deliberato l'avvio della procedura.

Articolo 7

Procedure di scelta del contraente

1. La scelta del contraente può avvenire con procedure aperte, procedure ristrette, procedure competitive con negoziazione, procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara.
2. Nelle procedure aperte, qualsiasi operatore economico interessato può presentare un'offerta in risposta a un avviso di indizione di gara pubblicato sul sito della Fondazione. Nell'avviso sono indicati l'oggetto del contratto, i requisiti di partecipazione, le modalità e i contenuti dell'offerta, i criteri di aggiudicazione e il termine di presentazione dell'offerta ordinariamente di venti giorni riducibili a 10 in caso di motivata urgenza.
3. Nelle procedure ristrette qualsiasi operatore economico può presentare una domanda di partecipazione in risposta a un avviso di indizione di gara pubblicato sul sito della Fondazione. Nell'avviso sono indicati l'oggetto del contratto, i requisiti di partecipazione, le modalità e i contenuti dell'offerta, i criteri di aggiudicazione e il termine di presentazione della domanda di partecipazione ordinariamente di venti giorni riducibili a 10 in caso di motivata urgenza. Sulla base delle informazioni ricevute con le domande di partecipazione la Fondazione individua gli operatori da invitare alla gara in numero sufficiente a garantire una effettiva

competizione in relazione all'oggetto del contratto, indicando il termine per la presentazione delle offerte, ordinariamente di 15 giorni riducibili a 8 in caso di motivata urgenza.

4 Nelle procedure competitive con negoziazione qualsiasi operatore economico può presentare una domanda di partecipazione, fornendo le informazioni richieste dall'amministrazione aggiudicatrice per la selezione qualitativa, in risposta a un avviso di indizione di gara nel quale sono indicati l'oggetto dell'appalto, le caratteristiche richieste per le forniture, i lavori o i servizi da appaltare, sono specificati i criteri per l'aggiudicazione, sono indicati quali elementi della descrizione definiscano i requisiti minimi che tutti gli offerenti devono soddisfare ed è indicato il termine di presentazione delle domande, ordinariamente di venti giorni riducibili a 10 in caso di motivata urgenza.

Gli operatori economici invitati, in seguito alla valutazione delle informazioni fornite - e della predeterminazione, ove opportuno con motivata decisione, del numero dei partecipanti -, possono presentare un'offerta iniziale che costituisce la base per la successiva negoziazione.

Il contratto può essere direttamente assegnato sulla base delle offerte iniziali senza negoziazione se previsto nel bando di gara. Altrimenti si procede a una negoziazione delle offerte iniziali e di tutte le successive nel corso del procedimento presentate per migliorarne il contenuto tecnico qualitativo ed economico. I requisiti minimi e i criteri di aggiudicazione non sono soggetti a negoziazione.

La negoziazione si conclude con l'informazione agli offerenti della possibilità di presentare, nel termine assegnato, offerte nuove o modificate. L'aggiudicazione del contratto è disposta a favore della migliore offerta finale, conforme ai requisiti minimi, sulla base dei criteri di valutazione fissati nell'avviso

5. Nella procedure negoziate senza previa pubblicazione di avviso di gara gli operatori economici da consultare sono, in genere, in numero non inferiore a 5, individuati sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economica e finanziaria, tecniche e professionali desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione. L'amministrazione aggiudicatrice sceglie, sulla base di una valutazione di qualità e prezzo, l'operatore economico che ha offerto le condizioni più vantaggiose, previa verifica del possesso dei requisiti di partecipazione previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura aperta, ristretta o mediante procedura competitiva con negoziazione.

In conformità alla disciplina legislativa vigente, e salvo quanto previsto all'articolo 12 per i contratti sotto soglia comunitaria, la procedura negoziata, senza previa pubblicazione, può essere utilizzata:

a) qualora non sia stata presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata, né alcuna domanda di partecipazione o alcuna domanda di partecipazione appropriata, in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta, purché le condizioni iniziali dell'appalto non siano sostanzialmente modificate e, per gli appalti sopra soglia comunitaria, sia trasmessa una relazione alla Commissione europea, su sua richiesta.

b) quando i lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico per una delle seguenti ragioni:

1) lo scopo dell'appalto consiste nella creazione o nell'acquisizione di un'opera d'arte o rappresentazione artistica unica;

2) la concorrenza è assente per motivi tecnici;

3) la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale.

c) nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili dall'amministrazione aggiudicatrice, i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono essere rispettati.

Per i contratti di forniture, la procedura negoziata senza gara è, inoltre, consentita nei casi seguenti:

a) qualora i prodotti oggetto dell'appalto siano fabbricati esclusivamente a scopo di ricerca, di sperimentazione, di studio o di sviluppo, salvo che si tratti di produzione in quantità volta ad accertare la redditività commerciale del prodotto o ad ammortizzare i costi di ricerca e di sviluppo;

b) nel caso di consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti o all'ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obblighi l'amministrazione aggiudicatrice ad acquistare forniture con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate; la durata di tali contratti e dei contratti rinnovabili non può comunque di regola superare i tre anni;

c) per forniture quotate e acquistate sul mercato delle materie prime;

d) per l'acquisto di forniture o servizi a condizioni particolarmente vantaggiose, da un fornitore che cessa definitivamente l'attività commerciale oppure dagli organi delle procedure concorsuali.

Nei casi e nelle circostanze sopra indicati, il primo atto della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un avviso di gara, dà conto con adeguata motivazione, della sussistenza dei relativi presupposti.

Articolo 8

Criteri di scelta

1. In relazione alla natura e al contenuto del contratto, quali criteri di scelta possono essere utilizzati quello del minor prezzo o quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.
2. Qualora il criterio di aggiudicazione sia quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa con l'avviso sono pubblicati anche i criteri di valutazione e la ponderazione relativa attribuita a ciascuno di essi o, ove la ponderazione non sia possibile, l'ordine decrescente di importanza e, se necessario, si procede alla nomina di una commissione per la valutazione delle offerte. La composizione della commissione è deliberata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte e di essa possono essere chiamati a far parte componenti del consiglio di amministrazione, dipendenti della Fondazione e, ove necessario, esperti esterni.
3. Qualora il criterio di aggiudicazione sia quello del minor prezzo sono escluse le offerte che risultino, sulla base di un giudizio tecnico di congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità, anormalmente basse. Alla verifica dell'anomalia si procede in applicazione delle disposizioni dell'art. 97 del codice dei contratti pubblici.

Articolo 9

Offerte e forma del contratto

1. Ciascun concorrente non può presentare più di un'offerta.
2. L'offerta è vincolante per l'offerente per centottanta giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione o per il diverso termine ~~di~~ ~~quello~~ indicato dall'avviso di selezione.
3. Le offerte non sono vincolanti per la Fondazione; negli avvisi viene formulata espressa riserva di non procedere all'aggiudicazione, a piena discrezionalità della Fondazione, se nessuna offerta risulti conveniente o idonea.
4. Il contratto è stipulato, a pena di nullità, in forma scritta anche mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere oppure a mezzo di posta elettronica certificata.

5. Può procedersi alla stipula immediatamente a seguito dell'atto di aggiudicazione.

6. L'aggiudicatario ha l'obbligo di provvedere direttamente all'esecuzione. Eventuali subappalti devono essere preventivamente autorizzati per iscritto dalla Fondazione, ferma comunque la responsabilità diretta dell'appaltatore.

Articolo 10

Requisiti di partecipazione

1. I requisiti specifici di partecipazione, attinenti e proporzionati all'oggetto dell'appalto, sono fissati dal Consiglio di amministrazione all'atto della deliberazione di avvio alla procedura di selezione.

2. Potranno essere richiesti requisiti minimi di:

a) idoneità professionale con richiesta di attestazione dell'iscrizione al Registro imprese della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato o ad altro Albo, ove previsto, idoneo ad attestare lo svolgimento dell'attività nello specifico settore oggetto del contratto;

(b) capacità economica e finanziaria con richiesta di dimostrazione di livelli minimi di fatturato globale, proporzionati all'oggetto dell'affidamento e tali da non compromettere la possibilità delle micro, piccole e medie imprese di risultare affidatarie. In alternativa al fatturato, per permettere la partecipazione anche di imprese di nuova costituzione, può essere richiesta altra documentazione considerata idonea, quale un sufficiente livello di copertura assicurativa contro i rischi professionali;

(c) capacità tecniche e professionali, stabiliti in ragione dell'oggetto e dell'importo del contratto, con richiesta di attestazione di competenze professionali ed esperienze maturate nello specifico settore, o in altro settore ritenuto assimilabile, nel triennio precedente, o in altro intervallo temporale ritenuto significativo, ovvero il possesso di specifiche attrezzature e/o equipaggiamento tecnico.

3 Per gli appalti di lavori di importo superiore a 150.000 euro il possesso dei requisiti è documentato con la produzione di una attestazione rilasciata da organismi di attestazione (SOA) autorizzati dall'ANAC.

Articolo 11

Motivi di esclusione

1. Non possono stipulare contratti con la Fondazione e sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di aggiudicazione dei contratti coloro che si trovino in una delle situazioni ostative previste dall'art. 80 del c. c. p.. Qualora la situazione ostativa sopravvenga nel corso della procedura è motivo di esclusione dalla stessa e, qualora sopravvenga nel corso dell'esecuzione del contratto, è motivo di risoluzione del rapporto.

Articolo 12

Contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria

1. L'affidamento di contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, così come nel tempo determinate ai sensi dell'art. 35 del codice dei contratti pubblici, avviene nel rispetto dei principi posti dall'art. 1 e dalle seguenti disposizioni.

2. L'affidamento di contratti di importo inferiore a 40.000 euro avviene per affidamento diretto anche senza previa consultazione, ove ritenuta non utile, di due o più operatori economici.

3. L'affidamento di contratti per forniture e servizi di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 214.000 euro, avviene con affidamento diretto previa valutazione di cinque preventivi di operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi predisposti dalla Fondazione, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. Deve essere pubblicato sul sito della Fondazione avviso sui risultati della procedura di affidamento contenente l'indicazione anche dei soggetti invitati.

Nella vigenza dell'articolo 1, comma 1, del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120, come modificato dall'articolo 51, comma 1, lettera a) punto 1) del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, qualora l'avvio della procedura sia deliberato entro il 30 giugno 2023, in deroga alle disposizioni di cui al comma 2 ed al presente comma, l'affidamento di contratti di forniture e servizi, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro, può essere disposto con affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermi restando il rispetto dei principi dell'articolo 1 e l'esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregiate e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi predisposti dalla Fondazione, comunque nel rispetto del principio di

rotazione; l'affidamento di contratti di forniture e servizi, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 139.000 euro e fino alle soglie di rilevanza comunitaria può essere disposto con procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 7, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate. Fondazione dà avviso dell'avvio delle procedure negoziate di cui alla presente lettera tramite pubblicazione di un avviso sul sito.

4. L'affidamento di contratti di lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro avviene per affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi di operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla Fondazione, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti.

L'affidamento di contratti di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro, avviene mediante procedura negoziata, secondo le previsioni del quinto comma dell'art 7, previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici, individuati, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla Fondazione. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati.

L'affidamento di contratti di lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, avviene con la medesima procedura previa consultazione, ove esistenti, di almeno quindici operatori economici.

L'affidamento di contratti di lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro e fino alla soglia comunitaria avviene con la procedura aperta disciplinata dal secondo comma dell'art.7.

Nella vigenza dell'articolo 1, comma 1, del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120, come modificato dall' articolo 51, comma 1, lettera a) punto 1) del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, qualora l' avvio della procedura sia deliberato entro il 30 giugno 2023, in deroga alle disposizioni di cui al presente comma, l'

affidamento di contratti di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, può esser disposto con affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermi restando il rispetto dei principi dell'articolo 1 e l'esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi predisposti dalla Fondazione, comunque nel rispetto del principio di rotazione; l'affidamento di contratti di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a un milione di euro può essere disposto con la procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 7, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla Fondazione; l'affidamento di lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di rilevanza comunitaria può essere disposto alle medesime condizioni con la consultazione di almeno 10 operatori economici.

5. Il consiglio di amministrazione può, ove ritenuto opportuno, procedere all'affidamento anche di contratti di importo inferiore alle soglie comunitarie e a quelle indicate nei commi precedenti con tutte le procedure disciplinate dell'articolo 7.

Articolo 13

Contratti di importo superiore alle soglie di rilevanza comunitaria

1. I contratti di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza comunitaria sono assegnati nel rispetto delle disposizioni del presente regolamento e di quelle della Parte II, Titoli III e IV del c. c. p..

Articolo 14

(Contratti di sponsorizzazione)

1. I contratti di sponsorizzazione di lavori, servizi o forniture di importo inferiore o pari a quarantamila euro sono affidati dal consiglio di amministrazione con affidamento diretto. Quelli di importo superiore sono affidati previa pubblicazione sul sito internet di Fondazione per almeno trenta giorni, di apposito avviso con il quale si rende nota la ricerca di sponsor per specifici interventi, ovvero si comunica

l'avvenuto ricevimento di una proposta di sponsorizzazione, indicando sinteticamente il contenuto del contratto proposto. Trascorso il periodo di pubblicazione dell'avviso, il contratto può essere liberamente negoziato, purché nel rispetto dei principi di imparzialità e di parità di trattamento fra gli operatori che abbiano manifestato interesse, e nei confronti dei quali non sussistono i motivi di esclusione dell'art. 7.

Articolo 15

Norma finale

Le disposizioni del Regolamento che risultassero incompatibili con la disciplina legislativa sopravvenuta applicabile ai soggetti privati qualificati come amministrazioni aggiudicatrici saranno da considerare implicitamente abrogate e automaticamente sostituite con essa.

Per quanto non espressamente disposto troveranno applicazione le disposizioni del codice sulle fondazioni e quelle del codice dei contratti pubblici applicabili ai soggetti privati qualificati come amministrazioni aggiudicatrici.